

In studio. Bloccata la «stretta»

E il professionista incassa il contante

Cristina Odorizzi

Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008, entrato in vigore lo stesso giorno, cancella le norme di maggior rigore sulla tracciabilità dei pagamenti ai professionisti, con un sostanziale ritorno al passato.

L'articolo 32, comma 3, del decreto abroga un duplice obbligo per i pagamenti ai professionisti: quello di tenere un conto corrente per l'attività e quello di riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti. Si tratta degli adempimenti che erano stati introdotti dall'articolo 35

PASSO INDIETRO

Decisa l'abrogazione per due obblighi: il conto corrente per l'attività e la riscossione dei compensi con mezzi tracciabili

del decreto legge 223 del 4 luglio 2006 (decreto "Bersani-Visco") dal 12 agosto 2006.

Modalità di pagamento

Va ricordato che le norme sui pagamenti abrogate dal 25 giugno riguardavano esclusivamente i professionisti, anche in forma associata, ma non le imprese.

La norma abrogata imponeva ai professionisti di incassare i compensi superiori a determinate soglie solo mediante strumenti finanziari tracciabili: assegni non trasferibili; bonifici; altre modalità di pagamento bancario o postale; sistemi

di pagamento elettronico.

Il limite per la tracciabilità era fissato a 1.000,00 euro per il periodo dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008, con una prima riduzione a 500,00 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, per passare poi alla soglia definitiva di 100,00 euro dal 1° luglio 2008. In sostanza, l'abrogazione della norma dal 25 giugno blocca in anticipo l'introduzione del più ridotto limite di 500,00 euro previsto dal 1° luglio di quest'anno.

Conto obbligatorio

L'altro obbligo imposto ai professionisti dal decreto 223/06 e ora abrogato è quello della tenuta di un conto corrente bancario o postale su cui far transitare pagamenti e incassi, senza limite minimo, inerenti l'attività. Era ammissibile anche un conto corrente promiscuo fra sfera privata e professionale.

L'obbligo di canalizzare entrate e uscite risultava più stringente rispetto a quello dell'incasso con mezzi tracciabili dal cliente. Infatti, il professionista era tenuto a versare sul conto corrente anche gli incassi in contanti di piccolo importo ed era obbligato, in base alla lettera della norma, a effettuare qualsiasi spesa mediante conto.

La norma però ha suscitato non pochi problemi, imponendo, in teoria, di versare sul conto, e poi prelevare, anche il pagamento di 1 euro.

Si riteneva comunque ammissibile l'utilizzo della piccola cassa per spese giornaliere, effettuata mediante un pre-

lievo cumulativo da conto corrente.

Malgrado l'abrogazione dell'obbligo di tenuta di conto corrente, i professionisti devono comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari in quanto rimane la norma per cui eventuali prelevamenti dai conti non giustificabili sono equiparati ai compensi. L'onere di giustificazione non scatta per i prelievi ragionevolmente riconducibili alle esigenze private.

Sanzioni e favor rei

In assenza di una specifica sanzione, la violazione degli obblighi a carico dei professionisti era assoggettabile alla sanzione generale per irregolare tenuta della contabilità: da 1.032,00 a 7.746,00 euro.

Tuttavia, in base al principio del *favor rei*, il contribuente non può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che non è più considerato violazione punibile da una legge successiva, anche se la violazione è stata commessa quando un dato obbligo era ancora in vigore (Cassazione 29 settembre 2003, n. 14484). Nello stesso senso la circolare delle Finanze 10 luglio 1998, n. 180/E, ha chiarito che devono considerarsi estinte, per effetto della soppressione di un obbligo, le sanzioni tributarie eventualmente ancora irrogate in conseguenza di quell'obbligo.

Quindi, anche per il passato dovrebbe verificarsi una generale depenalizzazione, salvo il caso delle sanzioni in tutto o in parte già pagate in dipendenza di un provvedimento definitivo, per le quali non è ammesso il rimborso. In caso di pagamento, secondo un provvedimento provvisorio è invece ancora possibile chiedere il rimborso da parte dell'Erario.